



COMUNE DI ACATE

Provincia Regionale di Ragusa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEL MERCATO SETTIMANALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 30-12-2019

SOMMARIO

CAPO I – Norme Generali	4
• Art. 1 – Definizioni	4
• Art. 2 – Modalità di svolgimento del Commercio su aree Pubbliche	4
CAPO II – Commercio su Aree Pubbliche per essere utilizzate dagli stessi soggetti per almeno cinque giorni la settimana – Tipologia “A”	4
• Art. 3 – Destinazione delle aree	5
CAPO III – Commercio su aree pubbliche per essere utilizzate dagli stessi soggetti per un giorno La settimana (Mercato settimanale) – Tipologia “B”	5
• Art. 4 – Descrizione delle aree posteggi fuori mercato	5
• Art. 5 – Mercato settimanale locale	5
• Art. 6 – Aree destinate al mercato settimanale locale	5
• Art. 7 – Ammissione al mercato settimanale locale	6
• Art. 8 – Periodicità ed orari del mercato settimanale locale	6
• Art. 9 – Dimensione dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita	6
• Art.10 – Assegnazione dei posteggi	6
• Art. 11 – Assegnazione temporanea dei posteggi	7
• Art. 12 – Mancata occupazione del posteggio, assenze	7
• Art. 13 – Libretto di posteggio	8
• Art. 14 – Delega	8
• Art. 15 – Amplificazione dei suoni	8
• Art. 16 – Tende, tettoie, cartelli	8
• Art. 17 – Divieti	8
• Art. 18 – Vigilanza	9
• Art. 19 – Gestione, ordine e disciplina del mercato	9
• Art. 20 – Spostamento di luogo e di data dei mercati	9
• Art. 21 – Circolazione dei veicoli	10
CAPO IV – Commercio in forma itinerante – Tipologia “C”	10
• Art. 22 – Vendita a domicilio dei consumatori	10
• Art. 23 – Rilascio nulla osta	10
• Art. 24 – Tempo di sosta consentito	10
• Art. 25 – Limitazioni e divieti	11
• Art. 26 – Orario di vendita	11
CAPO V – Procedure e norme comuni alle tipologie “A” e “B”	12
• Art. 27 – Procedura e requisiti per il rilascio dell’autorizzazione	12
• Art. 28 – Silenzio – assenso	12
• Art. 29 – Subingresso nel posteggio	12
• Art. 30 – Sostituzione del posteggio	13
• Art. 31 – Divieto di cessione di posteggio	13
• Art. 32 – Tasse di posteggio	13
• Art. 33 – Caratteristiche dei negozi mobili	14
• Art. 34 – Prescrizioni particolari	14
• Art. 35 – Norme igienico sanitarie	15
• Art. 36 – Sospensione della concessione del posteggio e dell’autorizzazione amministrativa	15
• Art. 37 – Decadenza, revoca del posteggio e dell’autorizzazione amministrativa	16

• Art. 38 - Conservazione del posteggio	16
• Art. 39 - Sostituzione del posteggio	17
• Art. 40 - Pubblicità dei prezzi	17
• Art. 41 - Commissione Comunale	17
CAPO VI - Fiere-mercato e sagre	18
• Art. 42 - Fiere-mercato e sagre	18
CAPO VII - Sanzioni e norme finali	19
• Art. 43 - Sanzioni	19
• Art. 44 - Norma di rinvio	19
• Art. 45 - Pubblicità del Regolamento	19
• Art. 46 - Variazioni al Regolamento	19
• Art. 47 - Entrata in vigore	19

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEL MERCATO SETTIMANALE

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1

DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune, secondo i principi stabiliti dalle L.R. 1 marzo 1995 n. 18, L.R. 8 gennaio 1996 n. 2, L.R. 22 dicembre 1999 n. 28 e dalla Circolare esplicativa dell'Ass.to Reg.le della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della pesca 6 aprile 1996 prot. 4754.
2. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.
3. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per “aree pubbliche” si intendono strade, vicoli, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - b) per “posteggio” si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività;
 - c) per “somministrazione di alimenti e bevande” si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;
 - d) per “mercato locale” si intende l'afflusso nel giorno stabilito e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività;
 - e) per “fiera locale” o “sagre” si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe;
 - f) per “vendita a domicilio” si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande;
 - g) per “settore merceologico” si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentare (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto).

ART. 2

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18, può essere svolto:
 - a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero - tipologia A);
 - b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate per un massimo di tre giorni della settimana indicati dall'interessato (mercato settimanale - Posteggio fuori mercato - tipologia B);
 - c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante (tipologia C).

**CAPO II - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER ESSERE UTILIZZATE DAGLI STESSI
SOGGETTI PER ALMENO CINQUE GIORNI LA SETTIMANA
TIPOLOGIA "A"**

ART. 3

DESTINAZIONE DELLE AREE

1. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui alla tipologia "A" è rilasciata solo se disponibile il posteggio indicato nella domanda, tra quelli previsti nella "planimetria A", allegata al presente Regolamento.
2. Le aree destinate alla presente tipologia sono:
 - a) Piazza Calvario n. 1 posto;
 - b) Piano San Vincenzo n. 1 posto;
 - c) Largo Chambly n. 1 posto;
 - d) Piazzale via Balilla dietro Case Popolari n. 1;

**CAPO III - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER ESSERE UTILIZZATE DAGLI STESSI
SOGGETTI PER UNO O PIU' GIORNI LA SETTIMANA (POSTEGGI FUORI MERCATO) O
UN SOLO GIORNO LA SETTIMANA (MERCATO SETTIMANALE)
TIPOLOGIA "B"**

ART. 4

DESTINAZIONE DELLE AREE - POSTEGGI FUORI MERCATO

1. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui alla tipologia "B" - Posteggio fuori mercato - è rilasciata solo se disponibile il posteggio indicato nella domanda, tra quelli previsti nella "planimetria B", allegata al presente Regolamento.
2. Le aree destinate alla presente tipologia sono:
 - a) Piazza Calvario n. 2 posti;
 - b) Piano San Vincenzo n. 3 posti;
 - c) Largo Chambly n. 1 posto;
 - d) Piazza Matteotti n. 5 posti limitatamente alla vendita di fiori e piante per tutti i sabati e le domeniche, le giornate festive ed i giorni dal 30 ottobre al 2 novembre dalle 08.00 alle 20.00;

ART.5

MERCATO SETTIMANALE LOCALE

1. Per mercato locale si intende l'afflusso nel giorno stabilito e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività.
2. Nel territorio del Comune l'esercizio del commercio su aree pubbliche, destinate dall'Amministrazione allo svolgimento del mercato settimanale locale, è disciplinato dalle norme del presente Regolamento e dalla Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18, come modificata dalla Legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2.

ART. 6

AREE DESTINATE AL MERCATO SETTIMANALE LOCALE

1. Le aree pubbliche destinate all'esercizio del mercato settimanale, con posteggio fisso e contiguo sono così determinate:
 - a. **Via Balilla** - da via Maresciallo Giudice a via Aldo Moro - n. 26 posti;
 - b. **Via Aldo Moro** - Da via Balilla a via Manzoni - n. 9 posti;
 - c. **Via Maresciallo Giudice** - Da via Balilla a via Manzoni - n. 10 posti;

- d. **Via Manzoni** – Da via Maresciallo Giudice alla rotatoria - n. 11 posti;
- e. **Traversa** – Da via Ballilla alla Rotatoria di via Manzoni - n. 7 posti;
- f. **Parcheggio** - - n. 2 posti.

ART. 7

AMMISSIONE AL MERCATO SETTIMANALE LOCALE

1. Sono ammessi a frequentare il mercato settimanale locale tutti coloro che sono titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), ai quali è stata già rilasciata per conversione, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18 e successive modifiche.
2. Nel mercato, appositi spazi, saranno riservati, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 18/1995, ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti, con una percentuale non inferiore al 10%.

ART. 8

PERIODICITA' ED ORARI DEL MERCATO SETTIMANALE LOCALE

1. Il mercato locale si effettua con periodicità settimanale mediante l'occupazione dell'area pubblica data in concessione ad ogni singolo Operatore, che lo costituisce in un insieme di "posteggi", contigui e adiacenti tra di loro, nel giorno di Venerdì, ad esclusione della giornata del Venerdì Santo.
2. Quando la giornata di mercato ricade in giorno festivo, il mercato locale non sarà effettuato; il Sindaco, previa richiesta degli Operatori o dell'Associazione di Categoria, può anticiparlo, posticiparlo o confermarlo dandone pubblico avviso mediante ordinanza.
3. L'orario di svolgimento di mercato è consentito per sei ore e trenta minuti consecutivi ed è fissato nel modo seguente: dalle ore 07,00 alle ore 13,30.
4. E' data facoltà all'Operatore di allestire l'attrezzatura ed il banco di vendita per l'esercizio della propria attività trenta minuti prima dell'orario d'inizio di mercato, mentre è obbligatorio lo sgombero dell'area pubblica occupata entro e non oltre trenta minuti dall'orario di fine mercato stabilito dal comma 4 del presente articolo.

ART. 9

DIMENSIONE DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

1. I posteggi hanno una superficie tale da poter essere utilizzati anche dalle unità mobili attrezzate come punti vendita e, ove logisticamente possibile, dalle unità mobili non attrezzate.
2. La misura massima dei posteggi è così stabilita:
 - Produttori Diretti m. 4,00 X m. 3,00
 - Alimentari m. 8,00 X m. 3,00
 - Non Alimentari m. 8,00 X m. 3,00
3. Eventuali deroghe alle misure così stabilite potranno essere concesse dal Sindaco in casi di comprovata necessità e attinenti alle caratteristiche delle attrezzature e dell'autoveicolo posseduto, compatibilmente con le aree pubbliche determinate al precedente art. 6 del presente Regolamento.
4. Le aree dei posteggi sono delimitate mediante segnaletica orizzontale di colore giallo e numerazione progressiva.

ART. 10
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. L'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) per ogni rilascio di autorizzazione comunica all'Ufficio Tributi del Comune i suddetti rilasci, precisando la superficie, l'ubicazione e le caratteristiche, ai fini della riscossione delle relative tasse.
2. L'Ufficio Tributi dovrà curare la stipula dei relativi contratti di concessione dei posteggi;
3. L'assegnazione di posteggio può essere concessa ai soli Operatori di mercato di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
4. La durata della concessione del posteggio è fissata in anni dieci a decorrere dalla data di rilascio ed è valida soltanto per le ore e i giorni di svolgimento del mercato, salvo diversa e specifica convenzione. Il rinnovo, per la stessa durata, della concessione deve essere richiesto almeno sei mesi prima della scadenza, autocertificando il perdurare dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.
5. I posteggi verranno concessi, con carattere di priorità, a coloro che possono dimostrare un più alto numero di presenze o che risultano assegnatari di autorizzazione da più tempo.
6. I posteggi in atto non assegnati o che si renderanno vuoti a seguito di rinuncia, revoca o decadenza, possono:
 - a) essere concessi dal sindaco agli operatori aventi diritto, ai sensi dell'art. 12, comma 3 e 5, della L.R. n° 18/95;
 - b) essere concessi dal Sindaco agli operatori che hanno presentato istanza di ampliamento del posteggio attiguo di cui sono assegnatari;
 - c) essere soppressi dal Sindaco per motivi logistici, di viabilità o di forza maggiore appositamente motivati.
7. Nel mercato settimanale locale, il numero di posteggi assegnati nel totale sarà di n° 55 per il settore non alimentare e n° 10 per il settore alimentare, di cui il 20% riservato ai produttori agricoli diretti, come da planimetria allegata.

ART. 11
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI

1. Ogni venerdì i posteggi non occupati entro le ore 8,00 (otto) dai titolari aventi diritto, sono assegnati, limitatamente alle medesime rispettive giornate, ai titolari di Autorizzazione Amministrativa di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della L.R. n° 18/95, che hanno presentato regolare istanza entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno solare.
2. Le istanze presentate dagli operatori oltre il 31 gennaio di ogni anno solare, saranno prese in considerazione, in ordine cronologico, successivamente allo scorrimento della graduatoria vigente.
3. L'assegnazione temporanea comporta il pagamento immediato della TOSAP.

ART. 12
MANCATA OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO, ASSENZE

1. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, entro le ore otto, perde il diritto all'esercizio dell'attività di mercato, per quel solo giorno e senza rimborso della tassa pagata. Il concessionario titolare del posteggio, che arriva dopo le ore otto, potrà occupare altro posto, designato dagli operatori di P.M., nel caso in cui si ha disponibilità.
2. In caso di assenza per malattia o per altro importante motivo di ordine personale, il titolare della concessione del posteggio deve comunicare, in breve tempo, al Sindaco richiesta motivata e documentata di conservazione del posteggio.
3. Il concessionario che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare (n° 12 mercati) decade dalla concessione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli Operatori assegnatari appartenenti al settore "Imprenditori Agricoli", in quanto la produzione e la vendita dei prodotti ricavati dal suolo possono essere limitate per stagione.
5. Al personale della Polizia Municipale è assegnato il compito di accertare le assenze degli operatori commerciali titolari di posteggio al mercato settimanale e di trasmetterle all'Ufficio SUAP per la trascrizione nel registro delle assegnazioni dei posteggi.
6. Nel caso di posti rimasti vacanti la mattina stessa, dei giorni di mercato, la P.M. effettua, tramite sorteggio, l'assegnazione temporanea dei medesimi e provvede all'incasso della TOSAP.
7. Il sorteggio è riservato ai titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, c. 2, lett. c) della L.R. n. 18/95, che non siano concessionari di posteggio nel medesimo mercato e che, se residenti in altro Comune, siano in possesso anche del N.O. di cui all'art. 2, c. 8, della suddetta legge. Gli operatori che intendono partecipare al sorteggio, devono presentarsi al personale addetto, entro l'ora di inizio della vendita e all'atto della eventuale attribuzione di posteggio devono esibire l'autorizzazione in originale e un valido documento di riconoscimento.

ART. 13

LIBRETTO DI POSTEGGI

1. E' istituito un Registro del mercato, depositato presso l'Ufficio SUAP del Comune di Acate, nel quale sono elencati gli Operatori concessionari di posteggio.
2. Nel registro dovranno essere riportate le generalità del concessionario, gli estremi dell'Autorizzazione Amministrativa di cui all'art. 1, comma 2. Lett. b) della L.R. n. 18/95, il settore merceologico, le dimensioni del posteggio e la T.O.S.A.P. dovuta, nonché le assenze per l'anno solare.
3. Il Comune rilascia a tutti i concessionari un apposito libretto di posteggio, munito di fotografia, nel quale sono riportati gli estremi dell'Autorizzazione Amministrativa, il settore merceologico, il numero del posteggio, i metri concessi e le vidimazioni annuali. Ogni concessionario di posteggio ha l'obbligo di tenere esposto il predetto documento durante l'attività di mercato.

ART. 14

DELEGA

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98, su delega scritta del titolare, da comunicare all'Ufficio SUAP;
2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività senza nomina del delegato.

ART. 15

AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

1. Nell'area del mercato, durante l'orario di vendita, è assolutamente vietata la pubblicità mediante l'uso di mezzi sonori di qualsiasi tipo, schiamazzi e urla da banditore.
2. Ai titolari, venditori di dischi, compact-disk, musicassette, etc., è consentito l'uso di apparecchiature di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita della merce, mantenendo sempre il volume di tale apparecchiatura entro i limiti di moderazione, in modo tale da non arrecare disturbo.

ART. 16
TENDE, TETTOIE, CARTELLI

1. E' consentito collocare nei mercati tende, tettoie e simili, con funzione di riparo dagli agenti atmosferici, in osservanza alle norme vigenti in materia e fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. Le dimensioni dei suddetti mezzi di riparo non devono eccedere le dimensioni del posteggio
2. Per i chioschi sono consentite, in deroga alle dimensioni del posteggio concesso, la presenza di:
 - Pensiline fisse con sporgenza in pianta non superiore a cm. 60 e con una altezza minima da terra di cm. 210, purché non siano di intralcio al passaggio pedonale o veicolare;
 - Tende e/o pannelli parasole, da richiudere al termine della vendita, con sporgenza in pianta non superiore a cm. 120 e con una altezza minima da terra di cm. 210, purché non siano di intralcio al passaggio pedonale o veicolare.

Nei chioschi, sotto le protezioni realizzate in deroga, non è consentita la vendita ed esposizione della merce, che deve essere effettuata solo all'interno delle dimensioni del posteggio concesso.

ART. 17
DIVIETI

1. Nell'ambito dei mercati è assolutamente proibita la mediazione, anche se prestata gratuitamente e da sensali autorizzati.
2. E' vietato l'ingresso nei mercati alle persone in stato di ubriachezza, agli accattoni, ai saltimbanchi, ai giocolieri, ai suonatori e ai venditori in forma itinerante.
3. I concessionari dei posteggi non potranno:
 - Modificare l'area pubblica concessa;
 - Occupare superficie maggiore di quella assegnata;
 - Invadere, anche con piccole sporgenze, gli spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni;
 - Svolgere attività di vendita con mezzi (carrelli carrozzine, contenitori vari, etc.) collocati al di fuori e/o eccedenti il limite del posteggio;
 - Tenere le tende solari eventualmente utilizzate ad altezza inferiore a m. 2,00 dal piano stradale;
 - Turbare l'ordine pubblico e il regolare svolgimento del mercato;
 - Tenere materiali infiammabili;
 - Accendere e provocare fuochi.

ART. 18
VIGILANZA

1. Al Comando di Polizia Municipale è affidata la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.
2. Al suddetto Comando spetta:
 - a) la collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati;
 - b) il corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti;
 - c) l'accertamento del mancato utilizzo del posteggio assegnato a ciascun operatore;
 - d) la vigilanza igienico-sanitaria di cui al successivo art. 36 del presente regolamento.

ART. 19
GESTIONE, ORDINE E DISCIPLINA DEL MERCATO

1. Il mercato locale è gestito direttamente dal Comune.
2. La direzione e la competenza è affidata al Responsabile del settore "attività produttive".

3. L'ordine, la disciplina e il controllo nel mercato locale sono assicurati dagli Operatori di Polizia Municipale che svolgono il servizio di Ordine Pubblico, Polizia Amministrativa ed Annona.

ART. 20

SPOSTAMENTO DI LUOGO E DI DATA DEI MERCATI

1. Lo spostamento di luogo dei mercati può essere operato per motivi di pubblico interesse, individuati nella necessità di:
 - Rifare strade, piazze, condutture idriche e fognarie;
 - Evitare crolli e smottamenti;
 - Assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica;
 - Assicurare il rispetto delle norme del Codice della strada nonché la possibilità di accesso alle zone interessate dai mercati o fiere locali da parte di tutti i veicoli di soccorso.
2. Dello spostamento di luogo e/o di data del mercato, l'Amministrazione Comunale, dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima.

ART. 21

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. Il sindaco, con propria ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni relative alla circolazione ed alla sosta dei veicoli, per le aree pubbliche interessate all'esercizio di attività di mercato con la messa in opera della relativa segnaletica verticale.

CAPO IV - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE - TIPOLOGIA "C"

ART. 22

VENDITA A DOMICILIO DEI CONSUMATORI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della L.R. n° 18/95 l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche purché in forma itinerante abilita anche alla vendita a domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art. 36 della Legge 11 giugno 1971, n. 426 ed è rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza del richiedente.

ART. 23

RILASCIO NULLA OSTA

1. L'attività del commercio su aree pubbliche per la tipologia C è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune dove risiede l'istante.
2. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, tipologia C, nel territorio del comune, per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri comuni, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione (comma 16 Circolare Assessorato Sviluppo Economico n. 4 del 6 ottobre 2010. Attesa l'assenza di discrezionalità nella concessione della sopradetta autorizzazione, essa è da intendersi soggetto alla disciplina prevista dall'art. 19 della Legge n° 241/90 e dell'art. 22 della L.R. n° 10/91 che ne stabilisce le modalità di applicazione nel territorio della Regione Siciliana.
3. L'operatore che intende ottenere nulla osta dovrà formulare apposita istanza almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, indicando nella stessa gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza dell'operatore nonché il periodo per il quale è richiesto il nulla osta. Il nulla osta rilasciato dal Comune avrà validità per il tempo in esso indicato e dovrà contenere inoltre le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal sindaco nonché eventuali divieti di cui al comma 3, dell'art. 8 della L.R. n° 18/95.

ART. 24
TEMPO DI SOSTA CONSENTITO

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, della Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18 e l'agricoltore di cui all'art. 18, comma 2, lett. a) della stessa legge che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, non potranno sostare nello stesso punto per le vie cittadine consentite e sulle aree destinate all'esercizio del commercio ambulante, per più di un'ora dall'ultimo cliente. Gli stessi dovranno spostarsi di almeno 100 dall'ultima sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino tra di loro almeno 300 (trecento) metri. Non è possibile effettuare tale tipo di vendita a distanza inferiore a 200 (duecento) metri da scuole o istituti di educazione, 100 (cento) metri dagli esercizi commerciali che trattano lo stesso settore merceologico, dieci metri dagli incroci stradali.
2. La sosta dei veicoli deve essere compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, non deve costituire ostacolo alla libera circolazione delle persone, degli animali e dei mezzi motorizzati, e la vendita deve essere esercitata in maniera da non disturbare l'ordine pubblico e la quiete dei cittadini.
3. Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita, sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.
4. Le aree, individuate dal personale dell'U.T.C., saranno delineate con apposite strisce di colore blu e con segnaletica verticale.

ART. 25
LIMITAZIONE E DIVIETI

I divieti e le limitazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante sono stabilite dall'Ordinanza n. 85/1992 e da eventuali sue modifiche ed integrazioni.

1. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle seguenti vie:

- Piazza Calvario;
- Piazza Matteotti;
- Piano San Vincenzo;
- Corso Indipendenza;
- Via XX Settembre;
- Largo Chambly;
- Via Galileo Galilei;

L'eventuale uso di altoparlanti dovrà essere autorizzato dal SUAP e contenersi nei limiti e condizioni stabiliti dall'art. 27 del Vigente Regolamento di Polizia Urbana.

2. E' inoltre vietato esercitare il commercio in forma itinerante:
 - Facendo uso di bancarelle o di attrezzature collocate sul suolo pubblico, esponendo la merce esternamente al mezzo adibito al trasporto della stessa;
 - Nelle aree immediatamente adiacenti a quelle dove si svolge un mercato o una fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di 300 (trecento) metri;
 - Nelle aree adiacenti a scuole;
3. Le predette disposizioni, relative all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante, sono applicabili anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.
4. Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 20, comma 2, della L.R. n° 18/95.

5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante, è vietato, salvo che nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.

ART. 26

ORARIO DI VENDITA

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2 e dell'art. 10 della L.R. n° 18/95, il Sindaco, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nell'esercizio della funzione conferitagli dall'art. 36, comma 3, della L. n° 142/90 come operante nel territorio comunale per effetto delle disposizioni della L.R. n° 48/91, contestualmente a quello relativo all'esercizio dell'attività di commercio in sede fissa di cui alla L.R. n° 28/99 rispetto al quale potrà anche essere differenziato

CAPO V - PROCEDURE E NORME COMUNI ALLE TIPOLOGIE A E B

ART. 27

PROCEDURA E REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, al Sindaco. La stessa domanda deve essere spedita obbligatoriamente, a mezzo raccomandata o tramite PEC, unitamente alla copia di un documento di identità del richiedente (art. 3, comma 11, della L. n. 127/97, recepita con L.R. 07.09.1998, n. 23). Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare:
 - Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico;
 - Il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98;
 - Il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare);
 - Il possesso dell'iscrizione al R.E.C. indicando la Camera di Commercio I.A.A. presso la quale ha ottenuto l'iscrizione e le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta;
 - Eventuale preferenza del posteggio che intende occupare, nel caso venga scelta la tipologia A o B.
3. L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società regolarmente costituite
4. Le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata o della ricevuta di consegna della PEC con la quale viene inviata la domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.
5. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art.1, comma 2, lett. a) e b) della L.R. n. 18/95 non può essere negata quando il posteggio per il quale è stata presentata la domanda sia disponibile.

ART. 28

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE

1. Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo pluriennale. Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle di durata non inferiore a 60 gg. e non superiore a 120 gg.. Sono invece considerate autorizzazioni temporanee

quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, di durata non superiore a 59 gg.

2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
 - In coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - Quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, fatta salva la possibilità di effettuare mercati straordinari.
3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
4. Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come i prodotti merceologici ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro interesse pubblico.

ART. 29

SILENZIO-ASSENSO

1. Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è di novanta giorni, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 18/95.
2. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, si intendono accolte le richieste di tipologia C e quelle relative alla tipologia A e B, a condizione che sia disponibile il posteggio richiesto nella domanda secondo quanto disposto dalla L.R. n. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 30

SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO

1. Nel caso di vendita dell'azienda la concessione del posteggio può essere ceduta unitamente alla stessa.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dall'art. 16 della L.R. n° 18/95 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il subentrante nell'azienda deve comunicare al Sindaco, nel più breve tempo possibile, l'inizio dell'attività nel posteggio assegnato al precedente titolare e potrà esercitare l'attività nella stessa area pubblica, se:
 - a) regolarmente iscritto al R.E.C.;
 - b) autorizzato per le stesse tabelle merceologiche del cedente;
 - c) in possesso dell'atto di vendita dell'azienda concessionaria del posteggio.
4. Dopo la vendita dell'azienda e la cessione del posteggio, nella possibilità di riprendere l'Autorizzazione Amministrativa non si potrà richiedere contestualmente un nuovo posteggio a condizione che:
 - Il richiedente non dimostri di avere ceduto la precedente autorizzazione per inderogabili motivi personali o di famiglia;
 - Tra la vendita della prima autorizzazione e la richiesta della nuova dovranno decorrere almeno due anni per l'assegnazione di un nuovo posteggio, compatibilmente con le condizioni amministrative e logistiche del sito.

ART. 31

SOSTITUZIONE DEL POSTEGGIO

1. In caso di eliminazione del posteggio, il Comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area, per quanto possibile, conforme alla scelta ed alla necessità dell'Operatore.
2. Il cambio di attività settoriale, in linea di principio, non costituisce motivo di decadenza della concessione, che verrà conservata in attesa della liberazione di analogo posteggio nel nuovo settore di appartenenza.

ART. 32

DIVIETO DI CESSIONE DI POSTEGGIO

1. Al concessionario del posteggio è fatto assoluto divieto di cedere o concedere ad altri, in tutto o in parte, l'area pubblica che gli è stata assegnata, pena la decadenza o la revoca della concessione, salvo quanto previsto dall'art. 30 del presente regolamento.
2. I concessionari non potranno vendere il posteggio loro assegnato prima che siano trascorsi anni cinque dall'assegnazione.

ART. 33

DETERMINAZIONE DELLA TASSE DI POSTEGGIO

1. Ai sensi del vigente regolamento comunale sulla TOSAP, la tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) deve esser corrisposta, dopo la stipula di apposita convenzione annuale tra il concessionario e l'Ente.
2. Unitamente alla TOSAP, il concessionario è tenuto a corrispondere la TARI determinata con le modalità previste dai regolamenti normativa nazionale e regionale a fronte dei servizi giornalieri resi dal Comune.
3. La tassazione di cui al presente articolo deve essere pagata in due rate semestrali anticipate (gennaio e luglio di ogni anno).
4. Decorsi trenta giorni dai termini fissati per effettuare i versamenti (gennaio e luglio di ogni anno) di cui commi ai precedenti l'operatore moroso decade dal diritto della concessione del posteggio nonché dell'Autorizzazione Amministrativa.
5. Le somme introitate dovranno essere utilizzate essenzialmente per la gestione pratica del mercato, per il miglioramento delle strutture e per una funzionale erogazione dei servizi agli operatori ed ai cittadini.

ART. 34

CARATTERISTICHE DEI NEGOZI MOBILI

1. Per negozio mobile è da intendersi un veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio.
2. Esso deve possedere i seguenti requisiti:
 - Struttura tecnicamente adeguata, in grado di assolvere alle esigenze igieniche di conservazione e protezione di prodotti alimentari, e realizzata con materiali resistenti, inalterabili e facilmente lavabili e disinfettabili, con vano interno di altezza non inferiore a 2 metri ed il piano di vendita ad almeno m. 1,30 dalla quota esterna;
 - Parete laterale mobile munita di dispositivo con funzione, comunque realizzata, di copertura protettiva dei banchi e delle altre apparecchiature eventualmente esposte;
 - Impianto idraulico di attingimento alimentato da apposito serbatoio per acqua potabile installato nel negozio mobile e di capacità adeguata alle esigenze dell'igiene personale e dei prodotti alimentari posti in vendita;

- Impianto idraulico di scarico che riversi le acque reflue in un apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacità corrispondente a quella del serbatoio per l'acqua potabile, corredato di un dispositivo atto ad aggiungere disinfettante biodegradabile alle acque reflue;
- Impianto elettrico alimentato da un sistema autonomo di erogazione. Il generatore di corrente è obbligatorio e deve essere azionato durante gli spostamenti per mantenere la catena del freddo. Tale sistema deve essere opportunamente insonorizzato e deve garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista igienico-sanitario, della vendita dei prodotti alimentari;
- I banchi espositori devono essere dotati di impianti di refrigerazione e appositi divisori per attuare una netta separazione dei prodotti alimentari igienicamente incompatibili secondo le norme vigenti;
- Lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda, attrezzato con sapone liquido o in polvere;
- Contenitore, dotato di dispositivo per l'apertura e la chiusura non manuale, dove collocare un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta dei rifiuti solidi. Tale contenitore deve essere collocato, all'interno dei negozi mobili, in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione degli alimenti.

ART. 35

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. La vendita di carni fresche è consentita a condizione che siano disponibili strutture frigorifere di capacità adeguata alle esigenze commerciali delle singole unità mobili e idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo durante tutte le fasi della vendita.
2. Il sezionamento e l'elaborazione di preparazioni di carni fresche non può essere effettuato nelle unità mobili. Così come previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002.
3. Tutte le fasi della vendita di carne devono svolgersi nel massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie, ed in particolare:
 - Le carni in esposizione non possono mai abbandonare la catena del freddo;
 - La preparazione di carne macinata deve avvenire al momento, su richiesta dell'acquirente;
 - Il taglio delle carni, in quanto presuppone l'uso di attrezzature e manipolazioni che avvengono fuori dalla catena del freddo e non adeguatamente protette dai possibili contaminanti ambientali, costituisce un "punto critico", nonché motivo di grande attenzione da parte del personale di vigilanza sanitaria; si raccomanda, quindi di limitare al massimo tali operazioni, utilizzando prodotti carnei preconfezionati o che non necessitino di ulteriore manipolazione per la vendita.
4. Le attività di vendita di carne fresca dovranno esporre in maniera ben visibile un cartello su cui dovrà essere riportata la provenienza della carne, la data di nascita dell'animale, il sesso, il macello, luogo e data di macellazione.
5. Per la vendita dei prodotti della pesca valgono le medesime prescrizioni particolari previste per la carne. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, alla decapitazione, eviscerazione e sfilettatura possono essere effettuate nei negozi mobili, purché al momento e su richiesta dell'acquirente e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti speciali.
6. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari od in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

ART. 36

NORME IGIENICO-SANITARIE

1. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari, deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, nel rispetto dei requisiti previsti dall'Ordinanza del Ministero della salute del 03.04.2002.
2. Gli operatori che vendono prodotti alimentari, ivi compresi i loro dipendenti, devono dotarsi di giacca o sopravveste di colore preferibilmente chiaro; essi devono procedere ad effettuare attività di autocontrollo nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal D. Lgs. del 26.05.1997, n. 155.
3. Tutti i concessionari di posteggio, hanno l'obbligo di dotarsi di appositi contenitori, nei quali, durante l'esercizio dell'attività di vendita, raccoglieranno gli eventuali rifiuti prodotti al fine di mantenere pulita l'area pubblica assegnata. Alla fine delle operazioni di vendita, gli appositi contenitori, dovranno essere lasciati chiusi sul posto per la successiva raccolta a cura del Servizio Ecologico del Comune.
4. Agli operatori che producono rifiuti particolari, quali cartoni di grosse dimensioni e simili, è prescritto di raccogliere detti rifiuti, compattandoli e legandoli per renderli meno voluminosi possibili, al fine di agevolarne le operazioni di raccolta.
5. Il controllo igienico-sanitario è svolto dal personale dell'Azienda U.S.L. competente per territorio con l'ausilio del personale di Polizia Municipale che curerà in particolare la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla richiamata Ordinanza Ministeriale del 03.04.2002.
6. I banchi e gli autoveicoli addetti alla vendita e alla somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari devono rispondere ai requisiti igienico-sanitario di cui al Reg. C. E. 852/04. L'attività di vigilanza e il controllo di requisiti di cui le citate norme è effettuata dal personale dell'ASP territorialmente competente e dal personale del Comando di P.L. e dagli altri Organi di Polizia.

ART. 37

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

In caso di violazioni di particolari gravità il Responsabile dell'Ufficio Sportello Unico per la Attività Produttive (SUAP) può disporre la sospensione dell'attività di vendita su aree pubbliche per un periodo di tempo non superiore a 20 (venti) giorni.

Si considerano "*particolari gravità*":

- a) Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e dell'area di mercato;
- b) L'ingombro con qualsiasi oggetto dei luoghi di passaggio, o l'occupazione di spazi non regolarmente concessi, fatte salve le evidenti necessità connesse al montaggio/smontaggio, per il tempo strettamente necessario e purché non venga arrecato pregiudizio all'ordinario svolgimento delle attività di mercato;
- c) Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo;
- d) L'inosservanza delle disposizioni verbali date dal personale della Polizia Municipale o i comportamenti scorretti del titolare dell'autorizzazione o dei suoi collaboratori che possono turbare l'ordine e la disciplina del mercato;
- e) Il mancato pagamento della tassa di occupazione e/o di posteggio dell'area pubblica assegnata;
- f) La cessione, anche parziale, dell'area pubblica assegnata ad altri.

ART. 38
DECADENZA, REVOCA DEL POSTEGGIO E
DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Costituiscono condizioni di decadenza della concessione del posteggio nonché revoca dell'autorizzazione amministrativa, i seguenti casi:
 - a) Non iniziare l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio o dalla data in cui si è formato il silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) Non utilizzare, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare (ovvero n° 12 mercati), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza;
 - c) Non assumere l'onere giornaliero di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti;
 - d) Per turbativa del regolare svolgimento dell'attività di mercato;
 - e) Quando il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
 - f) In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, quando gli eredi, entro un anno non presentino la comunicazione per la reintestazione del titolo;
 - g) In caso di mancato pagamento entro un anno dalla scadenza della tassa annuale relativa all'occupazione del suolo pubblico (TOSAP) così come stabilito dall'art. 8 del Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell'Ufficio Sportello Unico che ne cura la comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC.
3. I concessionari che incorrono nella decadenza della concessione non hanno diritto a restituzione di tasse né ad indennizzo alcuno.
4. L'autorizzazione è revocata:
 - a) nel caso di decadenza dal posteggio;
 - b) nel caso di cancellazione dal Registro degli Esercenti il Commercio.

ART. 39
CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO

1. L'operatore che non ha utilizzato il posteggio per giustificati motivi, tempestivamente documentati, ha diritto alla conservazione del posteggio.
2. Il posteggio è conservato per:
 - Gravidanza e puerperio;
 - Malattie ed infortuni;
 - Ferie non superiori ad un mese per anno solare;
 - Cariche elettive e sindacali.
3. Nei casi di cui ai punti precedenti, la conservazione del posteggio dovrà essere richiesta mediante l'invio di istanza al Comune, corredata da idonea certificazione comprovante le motivazioni di assenza, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.
4. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione può essere riassegnato per la durata del periodo di non utilizzazione.

ART. 40
SOSTITUZIONE DEL POSTEGGIO

1. Il Sindaco può revocare, sentita la Commissione di cui all'art. 42 del presente Regolamento, la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio.
2. Il posteggio sostitutivo dovrà essere reperito nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili perché non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione, oppure, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio all'interno del mercato, tenuto conto che in tale evenienza la sostituzione non costituisca modifica del dimensionamento complessivo del mercato.
3. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell'operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, nelle more dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli di carattere storico monumentale nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
4. La revoca del posteggio può avere il carattere della temporaneità (in occasione di lavori od altre evenienze di pubblico interesse) e, non appena venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio, dovrà essere ripristinata la condizione originaria.

ART. 41
PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. A tutti i venditori dei generi di largo e generale consumo è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 38 della Legge 11 giugno 1971, n. 426, di indicare i prezzi delle merci poste sul banco di vendita in modo chiaro e ben visibile, anche mediante listino unico.

ART. 42
COMMISSIONE COMUNALE

1. E' costituita presso il Comune di Acate una Commissione per il commercio sulle aree pubbliche ed i mercati, nominata dal Sindaco, dura in carica quattro anni, ed è così composta:
 - a) dal Sindaco o da un delegato permanente, con funzioni di presidente;
 - b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o da un suo delegato;
 - c) dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o da un suo delegato;
 - d) da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale territorialmente competenti;
 - e) da un rappresentante delle organizzazioni dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - f) da un esperto dei problemi della distribuzione .
2. Il funzionamento della Commissione per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinato dal regolamento approvato dalla Commissione stessa. La Commissione esprime i pareri previsti dalle normative vigenti entro il termine perentorio di sessanta giorni dal momento della trasmissione, trascorso il quale il parere si intende reso positivamente.
3. Alla Commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato, nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso. La Commissione ha funzioni consultive ed è sentita:

- Per lo spostamento di luogo e data di svolgimento di mercati o fiere locali;
 - In caso di revoca della concessione del posteggio per motivo di pubblico interesse (L.R. n. 18/95);
 - Per le deroghe agli orari dell'attività di vendita degli esercenti (art. 10, comma 4, L.R. n.18/95);
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario in servizio presso il competente settore amministrativo (attività produttive);
 5. Delle sedute della Commissione è redatto verbale a cura del segretario della stessa Commissione;
 6. La commissione dura in carica 4 (quattro) anni, con tacito rinnovo annuale.

CAPO VI – FIERE-MERCATO E SAGRE

ART. 43

FIERE- MERCATO E SAGRE

1. Per Fiera-Mercato o Sagra si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
2. Possono essere istituite delle fiere-mercato o sagre in occasione di festività locali o circostanze analoghe;
3. L'ampiezza delle aree da destinare a fiere-mercato o sagre è stabilita dal Sindaco, inoltre, può stabilire che tali aree in tutto o in parte possano essere utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, qualora la fiera o il mercato siano stati istituiti come fiera o mercato di determinati prodotti.
4. L'istanza di autorizzazione per partecipare alle suddette fiere corredata da autocertificazione deve essere presentata all'Ente entro 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
5. La concessione del posteggio nelle aree a ciò destinate, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e per i posteggi in essa indicati. Hanno la precedenza nell'assegnazione dei posteggi gli esercenti muniti di autorizzazione di tipologia C e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. Per coloro i quali non possa essere documentato il numero di presenze la graduatoria è formata dando precedenza a chi ha iniziato prima l'attività. A parità di condizione si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre il termine di cui al precedente comma. Alla fiera possono partecipare commercianti provenienti da tutto il territorio nazionale.
6. La graduatoria è affissa all'Albo Comunale. Il sindaco rilascia l'autorizzazione almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.
7. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio nella giornata e nell'ora fissata dall'autorizzazione, sarà considerato assente per cui si procederà, scorrendo la graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

CAPO VII – SANZIONI E NORME FINALI

ART. 44

SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n° 267/00 (T.U.EE.LL.) e ove non ricorrano ipotesi espressamente sanzionate da leggi, tra cui l'art.

20 della L.R. n. 18/95, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 480,00 secondo le sotto riportate modalità:

Violazione accertata	Sanzione minima	Sanzione massima
Autorizzazione e nulla osta non in originale	€ 160,00	€ 480,00
Omessa esposizione dell'autorizzazione, del nulla osta e di ogni altro identificativo rilasciato dal Comune	€ 160,00	€ 480,00
Vendita nei mercati di merceologie non compatibili con la "fila" degli alimentari	€ 150,00	€ 450,00
Inosservanza alla prescrizione del disciplinare del mercato	€ 160,00	€ 480,00
Inosservanza alle modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati (posizionamento o allestimento delle attrezzature prima degli orari consentiti)	€ 160,00	€ 480,00
Mancato sgombero delle attrezzature entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita nei mercati.	€ 160,00	€ 480,00
Ingresso o transito dei veicoli degli operatori commerciali all'interno dell'area del mercato negli orari non consentiti (fatto salvo per i veicoli di pronto intervento o autorizzati)	€ 160,00	€ 480,00
Collocazione delle merci in maniera da creare danno od intralcio agli operatori continanti (con stendini o grucce portabili)	€ 50,00	€ 300,00
Omessa esposizione del cartello circa la vendita di merce usata	€ 50,00	€ 300,00
Operatore che disturba gli astanti con grida e schiamazzi e ne richiama l'attenzione con insistenti offerte di merce.	€ 25,00	€ 250,00
Inosservanza del divieto di appendere oggetti, merce sacchi sugli alberi o collocarle in spazi esterni all'area concessa	€ 80,00	€ 240,00
Banchi, strutture di vendita o merci collocate in maniera da creare intralcio o pericolo ai passanti	€ 100,00	€ 300,00
Occupazione di passi carrabili ed ostruzione degli ingressi delle abitazioni e dei negozi	€ 150,00	€ 450,00
Accorpamento dei posteggi senza lasciare lo spazio ai lati a compensazione di quello occupato tra i due posti	€ 50,00	€ 150,00
Operatore su posteggio extramercato che appende la mercanzia sugli ombrelloni e/o tende solari e simili.	€ 160,00	€ 480,00
Operatore su posteggio che non si attiene ai criteri di decoro ed alle prescrizioni ed alle modalità di vendita previste per le diverse installazioni di strutture di cui al regolamento.	€ 160,00	€ 460,00
L'inosservanza delle disposizioni di inquinamento acustico e atmosferico.	€ 160,00	€ 480,00
L'inosservanza di uno dei divieti di cui al commercio in forma itinerante, fatta salva la previsione di più		

gravi sanzioni previste da disposizioni di legge o di ordinanze sindacali.	€ 160,00	€ 480,00
--	----------	----------

2. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, le violazioni possono essere conciliate entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale con il pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole al trasgressore, al doppio del minimo della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita al primo comma del presente articolo.
3. L'autore della trasgressione ha la facoltà, entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione, di presentare al Sindaco o all'Autorità competente, scritti difensivi.
4. Qualora nei termini previsti non sia stato presentato alcuno scritto difensivo e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della Legge n. 689/81, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa pecuniaria edittale e per le spese di procedimento.

ART. 45
RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi dai concessionari del posto di vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nel mercato.

ART. 46
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni e normative vigenti in materia ed eventuali successive modifiche.
2. I requisiti igienico-sanitari per la vendita e la somministrazione nelle aree di mercato sono quelle previste dalle specifiche normative vigenti in materia.

ART. 47
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in ogni momento.

ART. 48
VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia, le disposizioni contenute nel presente Regolamento dandone comunicazione ai concessionari di posteggio mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.

ART. 49
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Comunale e, contestualmente, sono abrogate le norme regolamentari, nonché i relativi atti emanati dal Sindaco di attuazione di tali norme regolamentari, incompatibili con il presente Regolamento.